



UN.I.O.N.

www.uni-on.it

Magazine
by Newsletter

n. 01 / gennaio 2022



REGISTRAZIONE N. 259 TRIBUNALE DI ROMA - ANNO 1999

**Mensile di comunicazione e informazione degli Organismi Notificati -
Accreditati della certificazione di valutazione della conformità
di prodotti e servizi di ispezione degli impianti**



Per la natura dell'operatività degli Organismi Notificati/Abilitati e dei Soggetti autorizzati dalla P.A., il presente organo di stampa fa riferimento a UN.I.O.N. da cui attinge notizie, relazioni e situazioni di mercato, attività associativa, proposte e comunicazioni, pubblicando quant'altro perviene all'Associazione o al Direttore Responsabile. Articoli, foto, disegni e manoscritti inviati alla redazione non si restituiscono. Gli articoli, anche se non firmati, impegnano, comunque, il Direttore Responsabile. È consentita la copia di parte del contenuto purché ne sia citata la fonte.

COPIA GRATUITA PER ASSOCIATI, ISTITUZIONI, ENTI, FONDAZIONI

QUESTO NUMERO SI COMPONE DI 62 PAGINE

UN.I.O.N. MAGAZINE

Anno 2022 numero 1

Via Ildebrando Vivanti, 157 – 00144 Roma

Tel. 06.45650014

Cell. 335.1004161

magazine@uni-on.it

Direttore Responsabile: Iginio S. Lentini

Coordinamento redazionale: Stefania Fiarè, segreteria UN.I.O.N.

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 259 del 1999

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 UN.I.O.N. - Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati garantisce la massima riservatezza nell'utilizzo della propria banca dati con finalità di invio della presente pubblicazione e/o di comunicazioni e informazioni.

Ai sensi dell'art. 7, ai destinatari, ad esclusione dei Soci che per effetto delle condizioni di iscrizione sono obbligati alla ricezione di ciascuno dei 12 numeri annuali, è data la facoltà di esercitare il diritto di cancellazione o rettifica dei dati ad essi riferiti (s.v. informativa sul Trattamento dei Dati Personali nelle pagine seguenti).

COPYRIGHT © 2018 UN.I.O.N.

Tutti i diritti sono riservati.

L'utilizzo anche parziale di quanto pubblicato in UN.I.O.N. Magazine deve essere autorizzato dal Direttore Responsabile.



4

L'EDITORIALE
di Iginio S. Lentini

7

IL DIALETTO
da "Sette - Corriere della Sera"

9

STATISTICHE SITO UN.I.O.N.
dicembre 2021

10

FOCUS

11

ATTIVITÀ MENSILE

12

SAVE THE DATE

13

CONVENZIONE UN.I.O.N.-DESLAB.IT SRL

14

SPAZIO UN.I.O.N.

36

SPAZIO FINCO

39

NEWS

57

PECULIARITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

59

INFORMATIVA PRIVACY

61

ELENCO SOCI UN.I.O.N.

L'EDITORIALE

Quale primo numero di un anno nuovo, consentitemi di aggiornare gli auguri iniziali, porgendoveli doppi, solo a valutare come e quanto questo duemilaventidue – che immaginavamo meno problematico, secondo le previsioni di un andamento che avrebbe dovuto assicurarci un po' di serenità dalla tempesta iniziale, aggredendo il virus pandemico, relegandolo alla pura formalità curale che il 2021, forte dell'esperienza e dei progressi del numero dei vaccinati, avremmo potuto, pertanto, godere di quell'umana tranquillità che l'impellente bisogno derivato dal trascorso, sarebbe stato credibile. Inutile stare a declinare quanto è accaduto, quale inizio, porgendoci la domanda, oggi, di dove andremo a pararci, fisicamente e mentalmente, in quel limbo sospesi del 2022. Viviamo alla giornata, con la *spes* quale ultima dea, mentre nessuno sa dirci – a questo punto – quanti figli prolifererà ancora il virus con le sue 4 varianti, atteso che dalla piccola Cipro ne è stata individuata altra (denominata Deltacron) che, come il combinato disposto delle leggi, combina Delta e Omicron. Non aggiungo altro, perché non è questo il ruolo dell'editoriale che si deve limitare alla spiegazione delle tematiche, essendo invece le problematiche loro seguenti e conseguenti, argomenti da sviluppare fino alla loro estinzione. Ciò che invece mi interessa discutere con i lettori sono le conseguenze umane, a partire dalla nostra testa, intesa come pensante, ed oggi avviluppata nel contorno dei rapporti, specie quelli famigliari, che forse le tre dosi di vaccino (alludo alle mie) hanno concorso a

rendere problematiche, non so se al pari, minore o maggiore delle altrettante altre della diretta co-conduttrice *mater familias*.

Ed il *pater* di tale insieme vive bene, come una volta ante Covid, tale comunque mutata condizione, mutuata di una situazione spiegabile solo come conversazione ma, de facto, indecifrabile? Insomma, stare oggi insieme ha lo stesso sapore, la medesima sopportazione ante, la stessa voglia di capire, assecondare, bonariamente comprendere o c'è nel mezzo di *questo cammin di nostra vita* una ricerca di significazione? Mi avventuro, pertanto, in un po' di auto-analisi, senza arrivare all'estrema ratio dello psico (analista). Nell'anno primo della pandemia (2020) ci siamo tutti, chi un po' e chi molto, isolati, patendo il parente stretto della solitudine, ma sollevati da un 2021 (che potremo chiamare l'anno dei vaccini) e confortati dall'indirizzo di comuni dettami, abbiamo riflettuto, ponendoci la possibilità di far meglio (più equanimi, rispettosi, versatili). Ma vattene! Ecco che già da qualche mese prima che finisse l'anno appena trascorso, la sopita emergenza sociale è uscita allo scoperto, minando quelle poche certezze che mentalmente ci eravamo costruiti, al contrario, evidenziando comportamenti, debolezze e paure che si possono solo parzialmente giustificare per l'assenza di riferimenti (chi mai era passato prima da esperienze pandemiche, reazioni dell'iniziale virus, evidenza di virulenza dei contagi che sembravano ormai nella fase discendente?) ovvero, vacuità di riferimenti documentabili o di nonsenso storico (cosa mai ci poteva insegnare il

rimando a frasi quali "la storia insegna"?). E tutto ciò ha influito nel rapporto familiare, particolarmente quello dei coniugi: insomma, c'è stato un miglioramento dello stare insieme? E quando tutti noi, tronfi di sicurezza, sbandieravamo che ne saremmo usciti migliori, come sostenere il *cogito ergo sum* di una certezza, neppure l'ombra di quella cartesiana, quando l'evidenza di essere più deboli davanti alla potenza di un male oggi divenuto imperscrutabile, oscuro, ci sentenzia che non siamo *migliori* se gli altri ci sembrano *peggiori*: il consumo di droga, esponenzialmente cresciuto al pari dell'alcool; padri che uccidono i figli ed in misura maggiore, questi trucidano i genitori e altri della famiglia, per questioni assolutamente fuori da qualsivoglia giustificazione, se non di una banalità che fa pensare alla violenza domestica quale causa/effetto di una psiche alterata. Ed allora, tornando al dubbio, che sembra essere ormai certezza, constatando che quella moglie o marito si scopre essere dissimile o difforme dalla persona che si pensava fosse quella giusta per durare tutta una vita insieme (tralasciamo l'analisi su separati e divorziati perché dovremmo mettere mano ad un nuovo trattato di sociologia), quali costi umani, economici, morali, di disperazione del più debole e di smarrimento, se non sconcerto, del più forte (o ritenuto tale) contamina quella che ormai è solo una sensazione di unione, mentre si tenta di salvare il salvabile che ha nei figli, nelle situazioni particolari di lavoro e di andamento economico familiare, nella solidarietà che in questi casi dà forza (quella residuale, purtroppo!) per allontanare dai propri congiunti l'ingenerarsi delle astrusità delle tesi sostenute dai no vax, invadendo i vari campi, taluni ottimamente seminati per anni dall'insieme della convivenza che ormai indebolita, può trascinare nel vortice la

continuazione del rapporto. Siamo all'inizio del terzo anno ma questo, ricordiamocelo sempre, sarà il più difficile: perché attendiamo risposte; perché vogliamo (ne abbiamo bisogno!) tranquillità; perché siamo senza lacrime davanti ad un bambino che muore per il Covid o guardando un anziano che non ce la farà, scoprendo che altri 300 quel giorno lo hanno seguito verso l'aldilà che per tanti diventa un "aldiqua": uomini, donne, figli che hanno dovuto mutare il loro abituale status, abituandosi a vivere... non vivendo, ma solo dando ossigeno al proprio respiro (separazioni, nuove dimore, perdita di lavoro, abbandono delle amicizie e di luoghi frequentati, lontananza dalle persone di famiglia e dagli amici: ed altri casi fra i più disparati ed incredibili): nessuna decifrabilità del loro futuro di salute fisica e psichica, altrettanto dell'umore che si ripercuote nella cerchia familiare ed amicale, ante e post durata percorso di vita.

E che tali riflessioni, considerazioni e valutazioni abbiano lasciato il segno in questo venerdì di chiusura dell'editoriale, al fine di editare per tempo il primo numero dell'anno 2020 del MAGAZINE, lo attesta il rimando delle Legge 3/2012 al prossimo numero di febbraio, scoprendo come molte persone alle quali ne ho chiesto, non sappiano di cosa si tratta (Composizione delle crisi – aziendali – da sovraindebitamento), sostituendo tale impegnativa tematica con una più "leggera", quale quella dell'oroscopo al quale sono... devoti molti di cui ai 12 segni zodiacali.

Ecco cosa dice l'oroscopo tratto da "IL VENERDÌ" di Repubblica del 31 dicembre 2021.

ARIETE. Da maggio a settembre, pausa (x studiare l'argomento che più vi sta a cuore, da

mettere in pratica da maggio a ottobre e, poi, a fine dicembre ciò che Giove stimola, e sovrintende alla possibilità di realizzare dei vostri desideri in ogni campo. Amore: breve periodo di riflessione. Salute: controlli sanitari di cui ai malanni di cui avete sofferto di recente. Lavoro: equivoco che chiarirete con l'abituale vostro coraggio.

TORO

La continuazione dell'oroscopo proseguirà nel prossimo numero.

SINCERI AUGURI DI BUON ANNO.

Iginio S. Lentini
Direttore Responsabile
UN.I.O.N. Magazine

PIEMONTE

**Bùna mútria mes guern**

Buon ceffo è mezzo governo (La faccia tosta aiuta a farsi rispettare)

La pì difìcil a scurtié a l'è la cùà

La coda è la più difficile da spelare (L'ultima parte è sempre la più dura da afforntare)

Tnì la man a cà e la lenga darè d'i dent

Tenere le mani a casa e la lingua dietro ai denti (Tenere a bada i propri gesti e le proprie parole)

Tino Richelmy

Proverbi piemontesi, 1967

FRIULI VENEZIA GIULIA

**Un contadin ch'al vend ledan al compre pedoj**

Un contadino che vende letame compra pidocchi (Se si vende ciò che è essenziale per la propria attività, si va in rovina)

No sta tajâ l'arbul che ti à parât de ploe

Non tagliare l'albero che ti ha riparato dalla pioggia (Mostra sempre riconoscenza per chi ti ha aiutato)

Un len sô non fâs fûc

Un legno solo non fa fuoco (Da soli non si riesce a cambiare nulla)

Dizionari dai provierbs, 1999

TRENTINO ALTO-ADIGE

**Chi me vol bene me crida, chi me vol mal me rida**

Chi mi ama mi corregge, chi mi vuol male mi adula
(Per crescere e rafforzarsi, meglio essere criticati
quando si sbaglia)

Val pu ón bon polson che ‘n bon bocon

Val più una buona dormita che un buon boccone (Il
riposo è più indispensabile del cibo)

El temp e i putèi i fa che ‘l che i vol èi

Il tempo e i bimbi fanno ciò che vogliono (sono
imprevedibili)

G. Sebesta, G. Tassoni

Proverbi trentini, ladini, altoatesini, 1986

VALLE D'AOSTA

**Qui a l'eunfer nèit eun paradì semble**

Chi nasce all'inferno si crede in paradiso (Senza
confronti ogni cosa sembra bella)

Pa de feun senza fouà

Non c'è fumo senza fuoco (Nelle voci che corrono
potrebbe esserci qualcosa di vero)

Qui l'a pi de fi féi pi de tèila


Chi ha più filo fa più tela (il più forte ottiene sempre
di più, perché parte avvantaggiato)

Proverbi e detti in franco-provenzale

www.patoisvda.org

STATISTICHE MENSILI SITO UN.I.O.N.

d i c e m b r e 2 0 2 1



RINGRAZIAMENTI**L'UN.I.O.N. RINGRAZIA PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2021:**

- I TRE COORDINATORI E LORO VICE DEI GDL TECNICO-OPERATIVI:
 - INGG. S. SCIANCALEPORE-P. GENTILE (D.P.R. 462/01)
 - ING. ILARIA FRIGHI-RAG. P. SCOTELLARO (D.P.R. 162/99)
 - INGG. A. CESTER-M. ALVINO (D.M.11.4.11, ART.71)
- I DUE DELEGATI ALLE COMMISSIONI UNI:
 - ING. ILENIA COTTO (ASCENSORI E MONTACARICHI)
 - ING. A. CESTER (APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO)
- IL CONSULENTE DELEGATO AL CT 64GC CEI, ING. A. BARBERIO
- IL DELEGATO A BRUXELLES – CE COMMISSIONE NB-LIFT, ING. P. GENTILE
- IL RAPPRESENTANTE PER L'ASSISTENZA ISTITUZIONALE AL PRESIDENTE, ING. M. ALVINO
- IL PRESIDENTE DEL GDL UN.I.O.N. DM 11.4.11, ING. R. CIANOTTI

IL PRESIDENTE UN.I.O.N.

ATTIVITÀ MENSILE

PROGRAMMAZIONE CORSI DI FORMAZIONE 2022

PROGRAMMAZIONE CORSO DI FORMAZIONE
NORMATIVA ATEX

INVIO AVVISI PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA
UN.I.O.N. 2022

PARTECIPAZIONE UN.I.O.N. RIUNIONE COMMISSIONE UNI
ASCENSORI E MONTACARICHI

RINNOVO CONVENZIONE
UN.I.O.N.-DESLAB.IT SNC

RINNOVO ABBONAMENTO ELEVATORI MAGAZINE 2022

SAVE THE DATE

**28 FEBBRAIO
1-7-8 MARZO
2022**

CORSO DI FORMAZIONE NORMATIVA ATEX
ing. Angelo Barberio

**CALENDARIO CORSI 2022 IN
PROGRAMMAZIONE**

VERIGEST è il **software gestionale** per **Organismi di Ispezione** abilitati a verifiche su



Il gestionale per Organismi di ispezione nr. 1 in Italia

VERIGEST è la soluzione software professionale pensata e costruita per la gestione di un Organismo di Ispezione.

Dalle offerte alla registrazione dei contratti, dal monitoraggio delle scadenze di verifiche periodiche alla pianificazione delle attività ispettive in **perfetto regime di qualità**, dalla fatturazione agli incassi passando per report ministeriali e rendicontazioni... [tutto a portata di click!](#)

Vantaggi e Potenzialità

Verigest concentra in un unico strumento digitale il kit di lavoro completo utile a semplificare e snellire i processi legati al mondo delle verifiche ispettive.

Ottimizzazione dei tempi, riduzione sensibile dei costi di gestione, maggiore facilità per l'ottenimento mantenimento dell'accreditamento, nuovi servizi per i tuoi clienti... sono solo alcuni dei [vantaggi](#).

Per te che sei un associato UN.I.O.N.?

In virtù del nuovissimo accordo di convenzione, usare Verigest sarà ancora più conveniente grazie alla concessione di sconti esclusivi.

[Scopri tutti i vantaggi contattando il nostro staff.](#)



www.verigest.it



080 885 32 10



info@verigest.it

SPAZIO UN.I.O.N.

15 AUGURI DI BUONE FESTE

19 GLI AGGIORNAMENTI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

21 TELEXANIE - PRIVACY. COOKIES: QUELLO CHE DEVI SAPERE PER
METTERE IN REGOLA IL TUO SITO ENTRO GENNAIO

25 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ - IRVING 80 SRL

26 CIRCOLARE ASSEGNO UNICO
STUDIO PROFESSIONALE OLIVETTI

29 G.U. 6-4-2021 - LEGGE 1° APRILE 2021, N.46
DELEGA AL GOVERNO PER RIORDINARE, SEMPLIFICARE E
POTENZIARE LE MISURE A SOSTEGNO DEI FIGLI A CARICO
ATTRAVERSO L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

35 RESOCONTO ULTIME RIUNIONI UNI CT/019

AUGURI DI BUONE FESTE

Il Direttore Generale Avv. Loredana Gulino, invia i migliori auguri per un Buon Natale e un felice anno nuovo.



*Ministero Sviluppo Economico
Segreteria
Direzione Generale per il
Mercato, la Concorrenza, la Tutela
del Consumatore e la Normativa Tecnica
Via Sallustiana, 53 – 00187 ROMA
Tel. 06 4705 5309/5500
dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it
dgmccnt.dg@pec.mise.gov.it*

***Natale 2021
Capodanno 2022***

***Gentile Presidente,
i migliori auguri per il Santo Natale ed il Nuovo Anno.
Lorenzo Mastroeni***



***"Carta del Lavoro" Vetrata del Ministero
Sviluppo Economico
disegnata da Mario Sironi***

Ricambio con stima e affetto.



Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Divisione III
Ing. Abdul Ghani Ahmad
Tel. Uff. 0646834054
agahmad@lavoro.gov.it

Gentili Soci,

Auguri sinceri per le prossime festività, a voi tutti e ai vostri cari.
Giuseppe Molina



Il Presidente Franco Bettoni ringrazia per i cortesi, graditi auguri e li ricambia sentitamente



Gentilissimi,
si ringrazia per gli auguri che vengono ricambiati.

Segreteria del Presidente



Via Marco Minghetti, n. 10
00187 - Roma
06 3672 3203

La A.E.M.P. Srl augura a tutti Buon Natale e un felice Anno Nuovo.



Ing. Corrado Elia
A.E.M.P. Engineering Service Srl
Via Carlo Rosa, 62
70032 Bitonto (BA)

Un caro augurio di Buon Natale e felice Anno Nuovo a tutti

Cordiali Saluti.

Mario Ascoli
Cell. 366/3886266



Buona sera,

Un sincero augurio di Buone Feste anche a Voi.

Un cordiale saluto

**Ing. Ilenia COTTO
MCJ s.r.l.**

**LA OEC SRL AUGURA BUON NATALE E AUSPICA UN
SERENO ANNO NUOVO**



GLI AGGIORNAMENTI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO.

Gentilissime,

la presente, interessando l'informazione alle aziende, è diretta ad INCSA srl, pertanto, essendo indirizzata anche ad UN.I.O.N. di cui alla comunicazione alla segreteria, quest'ultima non farà altro che scorporare il testo stesso per informare ciascuno degli iscritti.

In relazione all'oggetto di cui alla legge 127-2021, così come di riferimento ad altra più recente 146 (GU 10.1.22), si comunicano le novità maggiormente rilevanti:

Consegna del green pass al datore di lavoro.

I dipendenti potranno richiedere di consegnare al proprio DDL copia della propria certificazione verde Covid-19. In tal caso tale datore di lavoro non dovrà più effettuare i controlli su tali dipendenti, finché il documento rimarrà valido.

Scadenza della certificazione verde durante l'orario di lavoro.

Se la certificazione verde di un lavoratore scade durante l'orario di lavoro, tale lavoratore potrà continuare la sua attività fino al termine del turno, evitando così di incorrere nella sanzione amm.va da 600 a 1500 € ove il green pass sia scaduto dopo l'orario di inizio della prestazione lavorativa.

Aziende con meno di 15 dipendenti: sospensione del lavoratore privo di Certificato verde.

Il dipendente sprovvisto di certificazione, oltre a risultare assente ingiustificato, dopo cinque giorni, può essere sospeso per tutta la durata del contratto a termine stipulato dal DDL per la sua sostituzione. Tale contratto a tempo determinato non può superare i 10 gg. La nuova disposizione legislativa precisa che tali dieci gg. devono essere intesi come giorni lavorativi e che il contratto stesso può essere rinnovato più volte, purché entro la fine dell'anno. In ogni caso, il dipendente, pure privo di green pass, mantiene la conservazione del posto di lavoro.

GARANTEE della PRIVACY (protezione dei dati personali) rileva possibili criticità relative alla consegna del green pass al Datore di Lavoro (s.v. quanto qui in appresso, pag. 2, chiarito).

Proseguendo con altri pronunciamenti, quelli della Cassazione, segnaliamo le dimissioni del Dirigente e rinuncia al preavviso da parte del Datore di Lavoro. In sintesi: in caso di dimissioni di un dirigente, nulla è dovuto a quest'ultimo a titolo di indennità sostitutiva se il DDL esonera il dirigente dal prestare attività lavorativa durante il periodo di preavviso, non sussistendo in capo al dipendente alcun diritto, né interesse alla prosecuzione del rapporto.

Nelle varie di altro, è sempre utile sapere:

CARA TAZZINA DI CAFFÈ CONSUMATA NELLA PAUSA LAVORO, QUANTO MI COSTI! Con altra ordinanza, la Corte di Cassazione, ha sentenziato che va esclusa l'indennizzabilità dell'INAIL dell'infortunio subito dal dipendente lungo il tragitto percorso per recarsi al bar a prendere il caffè al di fuori dell'ufficio dove presta la propria attività lavorativa.

LA REPERIBILITÀ SPECIALE NON COSTITUISCE ORARIO DI LAVORO. La Cassazione, sempre nel 2021, ha precisato che non costituisce orario di lavoro la "reperibilità speciale", consistente nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di una eventuale prestazione lavorativa.



NUOVE POSSIBILITÀ PER LA DECOMPILAZIONE DEI SOFTWARE. Il pronunciamento è opera della Corte di Giustizia europea che nel 2021 ha pubblicato una sentenza, chiarendo la portata di alcune previsioni della Direttiva 91/250/CEE, riconoscendo che è consentito al legittimo proprietario/acquirente di un programma per elaboratore (software) svolgere attività di decompilazione, nella misura in cui ciò sia necessario per correggere errori, che impediscono il corretto funzionamento del software stesso.

SITI WEB, COOKIE e dintorni.

Proseguendo in alcune disamine della PRIVACY di cui alla pagina 2 allegata, il riferimento specifico è questa volta ai COOKIES ed a CIÒ CHE BISOGNA SAPERE PER METTERE IN REGOLA (MA ENTRO QUESTO MESE DI GENNAIO) il SITO AZIENDALE.

*Premesso che nel mese di luglio del 2021, il Garante ha pubblicato le “nuove” **“LINEA GUIDA COOKIE E ALTRI STRUMENTI DFI TRACCIAMENTO”**, annunciando che da gennaio inizierà ufficialmente i controlli sui siti web, spingendo il Garante a richiamare l’attenzione sulle corrette modalità per il rilascio dell’informativa e per l’acquisizione del consenso on-line da parte degli interessati nonché sulla necessità di rafforzare le tutele degli utenti, era necessario intervenire sull’effettivo controllo delle informazioni personali oggetto del trattamento. Pertanto, è necessario affrettarsi, per verificare quali COOKIE sono installati sui propri siti web, valutando la conformità delle politiche cookie e, soprattutto, decidere cosa fare del “BANNER COOKIE”. Qui di seguito, si risponde alle domande che più spesso vengono sottoposte, utilizzando i contenuti delle recenti suddette LINEE GUIDA e allegando quanto TELEXANIE ha indicato.*

Cordiali saluti
Iginio S. Lentini



PRIVACY

COOKIES: QUELLO CHE DEVI SAPERE PER METTERE IN REGOLA IL TUO SITO ENTRO GENNAIO

Nel mese di luglio il Garante ha pubblicato le “nuove” **“Linea Guida cookie e altri strumenti di tracciamento”** annunciando che da gennaio inizierà ufficialmente i controlli sui siti web.

Il monitoraggio effettuato a partire da numerosi reclami, le segnalazioni e richieste di pareri, la crescente diffusione delle nuove tecnologie sempre più pervasive, nonché l'evoluzione del comportamento degli utenti del web, che moltiplicano i profili digitali anche attraverso i social network, hanno spinto il Garante a richiamare l'attenzione sulle corrette modalità per il rilascio dell'informativa e per l'acquisizione del consenso on-line da parte degli interessati nonché sulla necessità di rafforzare le tutele degli utenti, favorendo un effettivo controllo sulle informazioni personali oggetto del trattamento.

È necessario affrettarsi, per verificare quali cookie sono installati sui propri siti web, valutare la conformità delle cookie policy e, soprattutto, decidere cosa fare del "banner cookie".

Il tema cookie resta un tema non facile perché richiede di interpretare aspetti altamente tecnici alla luce dei dettati della normativa.

Rispondiamo di seguito alle domande che più spesso ci vengono sottoposte utilizzando i contenuti delle recenti Linee Guida.

1. Serve il consenso per i Cookie o altri identificatori tecnici?

No, cookie tecnici (ed equiparati) **non richiedono l'acquisizione del consenso**, ma vanno sempre indicati nell'informativa.

L'utilizzo di questi marcatori temporanei, infatti, rientra in uno dei casi di esenzione dall'obbligo di acquisizione del consenso codificato dal legislatore nell'art. 122 del Codice Privacy, secondo il quale tali strumenti sono necessari al solo fine di **"effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio"**.

In sostanza questi identificatori sono utilizzati per garantire un corretto funzionamento del sito web e pertanto il Garante richiede soltanto che il Titolare fornisca all'interessato una specifica informativa sul loro impiego.

Se in un sito web sono presenti esclusivamente i cookie tecnici o altri strumenti analoghi, è sufficiente indicarli nella homepage o nell'informativa generale, **senza l'esigenza di apporre specifici banner da rimuovere a cura dell'utente**.

2. Come fare per usare Cookie analytics senza acquisire il consenso?

Gli analytics sono equiparati ai cookie tecnici se il dato:

- è usato solo per statistiche aggregate ed **in relazione ad un singolo sito o una sola applicazione mobile**
- è anonimizzato (mascheramento IP)
- non viene combinato dalle terze parti con elaborazioni ulteriori finalizzate ad altri scopi diversi dalla sola analisi statistica.

I cookie analitici possono essere utilizzati al fine di valutare l'efficacia di un servizio della società dell'informazione fornito dal titolare di un sito, per progettare un sito web o contribuire a misurarne il "traffico".

Tali identificativi possono essere **equiparati a quelli tecnici** e di conseguenza essere **utilizzati anche senza la previa acquisizione del consenso degli utenti** ma, affinché ciò sia possibile, è **indispensabile che siano rispettate le condizioni elencate sopra**.

3. Come gestire tutti gli altri casi di utilizzo di Cookie non tecnici?

I cookie e gli altri strumenti di tracciamento adoperati per finalità diverse da quelle tecniche, come ad esempio profilazione, analisi e monitoraggio dei comportamenti dei visitatori di siti web o per inviare messaggi pubblicitari, possono essere **utilizzati esclusivamente previa acquisizione di un consenso da parte dell'utente**. Il Garante precisa che in nessun caso sarà possibile giustificare l'uso di suddetti identificatori invocando la base giuridica del legittimo interesse del titolare.

Al fine di acquisire in modo corretto il consenso è necessario che nel sito sia predisposto un banner contenente una informativa c.d. breve, nella quale deve essere illustrato che la pagina web utilizza i cookie di profilazione e gli altri strumenti di tracciamento, **indicando le relative finalità**. Il banner inoltre dovrà contenere un link alla **privacy policy** ovvero ad una informativa estesa posizionata in un **second layer** ove vengono fornite in maniera chiara e completa almeno tutte le indicazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 679/2016.

Nel rispetto del principio di **privacy by default** si dovrà garantire quindi che **al momento del primo accesso dell'interessato al sito non venga utilizzato nessun cookie o altro strumento di tracciamento di natura diversa da quella tecnica e che, per**

impostazione predefinita, il titolare tratti soli i dati strettamente necessari al funzionamento del sito.

4. Che caratteristiche deve avere il banner? Come dev'essere configurato?

Sul banner, può essere utile qualche riflessione più articolata, visto che spesso si trova al centro dei maggiori problemi per la conformità dei siti web. Ma non si consideri il banner come il problema in sé: il banner rappresenta "la cortesia del sito", è il modo che ha il sito per raccontarci cosa deve sapere per poter continuare a dialogare con noi utenti e cos'altro vorrebbe sapere di noi anche se può farne a meno, e chiederci il permesso di farsi gli affari nostri. È la soluzione migliore di cui disponiamo al momento per consentirci di esprimere i nostri diritti alla riservatezza. Per questo va curato anche dal punto di vista del design grafico, vanno evitate soluzioni che spingano l'utente nella direzione del pulsante "Accetta tutto" (ad es. mostrandolo più grande, più colorato, più raggiungibile... più attraente). Quando si ha a che fare col consenso, la scelta deve essere sempre libera, informata e non influenzata.

Il banner deve essere **visivamente adeguato**, di una dimensione tale da costituire una percettibile discontinuità rispetto ai contenuti della pagina web ma anche da evitare il rischio che l'utente possa utilizzare dei comandi in modo inconsapevole. Le proporzioni dovranno essere parametrizzate anche in base ai diversi dispositivi con cui l'interessato potrebbe accedere al sito.

Al fine dell'acquisizione del consenso, **nel banner dovrà essere presente**

- l'avvertenza che la chiusura del banner comporta il permanere delle impostazioni di **default** e dunque la continuazione della navigazione in assenza di cookie o altri strumenti di tracciamento diversi da quelli tecnici ed un comando per chiudere il banner – ad esempio la classica X – senza prestare il consenso all'uso di cookie ulteriori rispetto a quelli tecnici impostati di default;
- un comando per accettare tutti i cookie presenti;
- il link ad un'altra area dedicata alle scelte di dettaglio, da cui l'utente potrà selezionare in modo analitico le funzionalità, le terze parti e i cookie cui intende prestare il consenso all'installazione.

Il banner dovrà inoltre contenere

- una informativa minima circa l'utilizzo dei cookie o di altri strumenti tecnici e, previa acquisizione del

consenso dell'utente da prestarsi con modalità da indicare nella medesima informativa, anche dei cookie di profilazione o strumenti di tracciamento diversi;

- il link alla **privacy policy** ovvero ad una informativa estesa ove vengano fornite in maniera chiara e completa almeno tutte le indicazioni di cui agli artt. 12 e 13 del GDPR;

5. Posso impedirti l'accesso ai contenuti del sito se non accetti i cookie?

Absolutamente no! Il consenso dev'essere prestato liberamente, il meccanismo del c.d. "**cookie wall**" in base al quale l'utente viene obbligato, senza alternativa, ad esprimere il proprio consenso alla ricezione di cookie ovvero altri strumenti di tracciamento, pena l'impossibilità di accedere al sito, è illecito.

Il consenso ottenuto mediante l'utilizzo di questa tecnica non è liberamente prestato e quindi non è conforme ai requisiti stabiliti dal Regolamento, secondo il quale invece la manifestazione di volontà dell'interessato deve essere libera, specifica, informata e inequivocabile (art. 4 del GDPR).

6. È possibile ritenere prestato il consenso con un semplice scroll down?

Il semplice **scroll down** non è idoneo a manifestare il consenso all'installazione e all'utilizzo dei cookie e altri strumenti di tracciamento. In linea con quanto specificato anche nel Considerando 32 del GDPR, il consenso non si dovrebbe ritenere configurato nel caso di silenzio, inattività o preselezione di caselle.

Non si esclude che lo scrolling possa essere uno dei componenti all'interno del processo che dimostra l'assenso dell'utente purché non sia solo inequivoco e consapevole ma anche registrabile e documentabile da parte del Titolare; qualora all'azione dell'utente non corrisponda un evento informatico dotato delle menzionate caratteristiche, allora non sarà possibile considerare valido il consenso.

7. Dopo quanto tempo, posso/devo mostrare nuovamente il banner?

Le scelte dell'utente vanno memorizzate per 6 mesi.

La reiterata riproposizione del banner è considerata una tecnica invasiva che può incidere sulla libera formazione del consenso dell'utente inducendolo ad accettare condizioni presenti nella richiesta pur di

proseguire nella navigazione. La scelta dell'utente sull'utilizzo dei cookie e altri strumenti di tracciamento dovrà essere debitamente registrata da parte del Titolare e la prestazione del consenso non può essere nuovamente sollecitata, se non al verificarsi di alcune circostanze:

- quando siano trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente presentazione del banner;
- quando mutino significativamente una o più condizioni del trattamento e dunque il banner assolva anche ad una specifica e necessaria finalità informativa proprio in ordine alle modifiche intervenute (come nel caso in cui mutino le terze parti);
- quando sia impossibile, per il gestore del sito web, avere contezza del fatto che un cookie sia già stato in precedenza memorizzato sul dispositivo per essere nuovamente trasmesso, in occasione di una successiva visita del medesimo utente, al sito che lo ha generato (ad esempio: l'utente ha cancellato i cookie legittimamente installati).

8. Attenzione alla correttezza dell'informativa!

Che si tratti di cookie tecnici, analitici o di profilazione, l'informativa da fornire all'interessato deve essere **personalizzata sui singoli cookie effettivamente installati dal sito**: in altre parole, l'informativa che va bene per un sito, non va bene per un altro. Come già indicato, per essere conforme alla normativa sui cookie l'informativa estesa deve contenere almeno tutte le indicazioni previste dagli artt. 12 e 13 del GDPR. Ad esempio, prima di redigerla, tra gli altri aspetti deve essere, quindi, identificata la base giuridica del trattamento in funzione della tipologia di cookie e della sua finalità così come deve essere verificata la legittimità dei trasferimenti di dati.

È poi necessario spiegare all'utente quali sono i suoi diritti e come potrà esercitarli.

Il tutto dovrà essere illustrato con un linguaggio semplice e accessibile.

Oltre a questo, sul piano tecnico, sarà obbligatorio rendere l'informativa fruibile, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

*Avv. Alessandra Delli Ponti, Avv. Eleonora Lenzi,
Avv. Maria Livia Rizzo e Avv. Kristina Kopaneva
Studio Legale Stefanelli*



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Gentile Cliente,

la presente per comunicare che per tutti gli strumenti di SICUREZZA ELETTRICA che ci verranno inviati in taratura dai vostri soci è possibile richiedere anche la Dichiarazione di conformità sul certificato di taratura; se la dichiarazione di conformità viene eseguita rispetto alle specifiche del cliente, essa può essere utilizzata per l'accettazione del certificato di taratura (conferma metrologica) senza ulteriori calcoli da parte del cliente che possiede lo strumento oggetto del certificato in quanto essa restituisce una dichiarazione di conformità o non conformità rispetto alle specifiche stabilite per l'accettazione del certificato.

La dichiarazione di conformità potrà essere richiesta secondo le modalità sotto riportate:

- Limiti: Specifiche tecniche riportate nel manuale d'istruzione
- Regola decisionale: La conformità alla specifica risulta verificata quando un risultato di misura cade nell'intervallo di accettazione, che è dato dalla zona di tolleranza ridotta dall'incertezza di misura. Applicando questa regola decisionale il rischio di accettare una misura conforme quando non lo è sarà al massimo del 2,5%.

Potranno essere accettate anche richieste di Dichiarazioni di conformità con modalità differenti a seconda delle esigenze dei committenti.

In ogni caso, la fattibilità dell'emissione di dichiarazione di conformità sul certificato, sarà oggetto di valutazione da parte del laboratorio (in quanto dipendente dall'incertezza associata a ciascun punto di taratura).

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che gli strumenti devono essere sempre spediti corredati dei cavi di collegamento, del manuale e dei dispositivi ausiliari in dotazione.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti.

Ettore Barbieri
Responsabile Laboratorio misure Elettriche
IRVING 80 s.r.l.
Laboratorio di taratura Accredia N° 238
Tabella di accreditamento disponibile sul ns sito: www.irving80.it
Via I. Cremona, 42
21045 Gazzada Schianno
P.IVA - Cod. Fiscale 03276540121
Tel.: +39 0332948907 // +39 03321807199
Fax: +39 03321800694
E-mail: lab@irving80.it // Pec: info@pec.irving80.it



ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE



Associati

C.d.L. Luciano Olivetti
C.d.L. Massimo Papalini
C.d.L. Manuela Michelangeli

Partners

Rag. Elena Limoncelli
C.d.L. Sabrina Costabile

Spett.li
CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE ASSEGNO UNICO.

Come ormai noto la Legge n. 46 del 01.04.2021 all'art. 2 ha approvato l'erogazione dell'assegno unico.

Tale beneficio andrà a sostituire altre sei attuali misure erogate alle famiglie – generando anche sostanziali modifiche all'interno dei singoli cedolini paga - e specificatamente:

- le detrazioni Irpef sui figli a carico;
- gli assegni al nucleo per figli minori;
- Le detrazioni per le famiglie numerose;
- il Bonus Bebè;
- il premio alla nascita;
- il fondo natalità per le garanzie sui prestiti.

Pertanto, lo scrivente Studio con questa circolare intende chiarire la situazione che si verrà a creare dal 01.03.2022. Da quella data i datori di lavoro non erogheranno più assegni familiari per i minori, né detrazioni per figli a carico. Restano invariate le modalità di erogazione e requisiti per figli ultraventunenni, coniuge e per altri familiari a carico.

L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità.

L'assegno è definito:

- unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità;
- universale, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000.

REQUISITI

L'assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività

Studio Olivetti Associazione Professionale Consulenti del Lavoro

00189 ROMA - VIA CASSIA 698 - TEL. 06332.65.333 - 06332.51.627

C.F. - 06386251000 - P.IVA n° 06386251000

Fax 06-33266042 - E-Mail to: info@studiolivetti.it sito web www.studiolivetti.it

lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda per l'assegno unico e universale è annuale e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell'anno successivo. **Può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022.**

Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l'assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.

Per le domande che saranno presentate nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno, l'assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l'assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell'ISEE valido al momento della domanda.

SI PERDERANNO QUINDI GLI ARRETRATI SE PRESENTATA DOPO IL 30.06.

Da gennaio 2022 sul sito dell'INPS sarà disponibile il link alla domanda.

La domanda può essere sempre presentata:

- accedendo dal sito web www.inps.it al servizio "assegno unico e universale per i figli a carico" con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti

EROGAZIONE DELL'ASSEGNO

L'assegno unico e universale è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente o, anche con richiesta successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all'altro genitore (es. IBAN dell'altro genitore). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell'altro genitore, esercente la responsabilità genitoriale, quest'ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirle accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorrerà da quando la scelta di accredito al 50% è stata comunicata all'INPS.

In caso di affidamento esclusivo, l'assegno è corrisposto, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Tenuto conto che non sarà possibile verificare i contenuti dell'accordo tra i genitori, la corresponsione del 100% dell'importo spettante al genitore affidatario dovrà essere confermata anche dall'altro genitore che accede alla domanda mediante le proprie credenziali. In assenza di tale validazione, il pagamento potrà essere effettuato al genitore affidatario richiedente nei limiti del 50% dell'importo complessivamente spettante.

Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l'assegno è erogato al tutore o affidatario nell'interesse esclusivo del tutelato o del minore in affidamento familiare.

Studio Olivetti Associazione Professionale Consulenti del Lavoro

00189 ROMA - VIA CASSIA 698 - TEL 06332.65.333 - 06332.51.627

C.F. - 06386251000 - P-IVA n° 06386251000

Fax 06-33266042 - E-Mail to: info@studiolivetti.it sito web www.studiolivetti.it

Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l'importo dell'assegno è erogato mediante accredito sulla carta Rdc, di cui gli stessi sono in possesso, con le stesse modalità di erogazione del RdC. Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.

IMPORTO DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

L'importo dell'assegno unico e universale è determinato in base all'ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell'età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista:

- 1) una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo e per i nuclei con quattro o più figli), madri di età inferiore a 21 anni, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità.
- 2) una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'assegno unico dovesse risultare inferiore alla somma dei valori teorici dell'assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente.

NEUTRALITÀ FISCALE E COMPATIBILITÀ

L'assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. L'assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. È inoltre compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati. L'assegno unico non rientra tra i trattamenti assistenziali considerati per determinare il reddito familiare.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Studio Olivetti Ass.ne Prof.le

Roma, 12/01/2022

6-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 82

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° aprile 2021, n. 46.

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della delega e principi e criteri direttivi generali

1. Al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3. A tale fine, i criteri per l'assegnazione del beneficio indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle predette risorse.

2. Oltre ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 osservano i seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) l'accesso all'assegno di cui al comma 1 è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla presente legge;

b) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;

c) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno di cui al comma 1, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento;

d) l'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed è corrisposto congiuntamente ad esso con

le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. Nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019;

e) l'assegno di cui al comma 1 non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo di esso;

f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori;

g) l'assegno di cui al comma 1 è concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;

h) l'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;

i) è istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno di cui al comma 1. Dall'istituzione e dal funzionamento del predetto organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.


3. Al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale dello stato civile informa le famiglie sul beneficio previsto dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

Assegno unico e universale per i figli a carico

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minore a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;



6-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 82

b) riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;

c) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera *a)* a favore delle madri di età inferiore a quella indicata alla lettera *b)*;

d) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere *a)* e *b)* in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera *b)*, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;

e) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*;

f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;

4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;

g) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti alla lettera *f)* da una commissione nazionale, istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Dall'istituzione e dal funzionamento della predetta commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

h) graduale superamento o soppressione di tutte le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle risorse rivenienti:

a) dal graduale superamento o dalla soppressione delle seguenti misure:

1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

2) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-*quater*, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

3) premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) dal graduale superamento o dalla soppressione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:

1) detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera *c)*, e 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;


2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



6-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 82

Art. 5.

Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 687):

Presentato dall'on. Graziano DELRIO ed altri il 4 giugno 2018.

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 16 luglio 2018, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), XI (Lavoro) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 27 giugno 2019; l'11 luglio 2019; il 1° agosto 2019; il 26 settembre 2019; il 9, il 17 e il 29 ottobre 2019; il 6 e il 13 novembre 2019; il 15, il 17, il 23, il 24 e il 30 giugno 2020.

Esaminato in Aula il 1° e il 16 luglio 2020; approvato il 21 luglio 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 1892):

Assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 28 luglio 2020, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 12ª (Sanità) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 14 ottobre 2020; il 18 novembre 2020; il 13 e il 20 gennaio 2021; il 10 marzo 2021.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 30 marzo 2021.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali):

«Art. 8 (Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni.

2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».


— Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2019, n. 245:

«Art. 1 (Reddito di cittadinanza) — 1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.»

«Art. 2. (Beneficiari)

(Omissis).



6-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 82

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera h), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2015, prevede:

«Art. 1 (*Carta della cittadinanza digitale*). — 1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

(*Omissis*);

h) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini e assicurare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità corrispondenti al profilo dei richiedenti, attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istituto nazionale della previdenza sociale collegato con i siti delle amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato, secondo modalità e procedure che garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati».

Note all'art. 3:

— L'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2019, reca:

«Art. 1.

(*Omissis*).

339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.

(*Omissis*).».

— L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, reca:

«Art. 65 (*Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori*).

— 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei

dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale».

— L'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», recita:

«Art. 1.

(*Omissis*).


125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'art. 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

(*Omissis*).».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014.

— L'art. 23-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2018, reca:

«Art. 23-quater (*Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia*). — 1. L'assegno di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo



6-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 82

anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è aumentato del 20 per cento.

2- L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, inviando relazioni mensili al Ministro per la famiglia e le disabilità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 204 milioni di euro per l'anno 2019 e di 240 milioni di euro per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la famiglia e le disabilità, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(Omissis).».

— L'art. 1, comma 340, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, reca:

«Art. 1.

(Omissis).

340. L'assegno di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:

a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;

b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;

c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro;

d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

(Omissis).».

— I commi 348, 349 e 353 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, S.O., recitano:

«Art. 1.

(Omissis).

348. Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo di sostegno alla natalità» volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

349. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalità è pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché quelli di rilascio e di operatività delle garanzie.

(Omissis).

353. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

(Omissis).».

— L'art. 12, commi 1, lettera c) e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, recita:

«Art. 12. (Detrazioni per carichi di famiglia) — 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

(Omissis);

c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);


(Omissis).

1-bis In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.».

— L'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, recita:

«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). — 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.



6-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 82

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».

— L'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, recante «Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti», recita:

«Art. 2.

1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5, D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.

2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persi-

stenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.

(Omissis).».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, recante «Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 7 settembre 1955.

— L'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 31 dicembre 2009, recita:

«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi)


(Omissis).

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi.

Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità la materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

(Omissis).».

21G00057



Riunioni UNI/CT 019 e GL 09

Buona giorno a tutti,

di seguito un breve resoconto delle due riunioni UNI che si sono tenute la scorsa settimana:

- Data riunione: 14 dicembre 2021 mattino – UNI CT 019 (mi spiace del ritardo nell'invio, ma ho avuto molti problemi con l'audio e ho dovuto aspettare il resoconto, pubblicato solo qualche giorno fa)
- Tipo riunione: in remoto
- file allegato UNI-CT019_N0336_Resoconto_UNICT_019_2021-12-14 (1).pdf
- Argomento principale trattato:

Sono stati presentate le attività degli organi tecnici.

Il GL 09 continua a lavorare sull'aggiornamento delle UNI 10411 parti 3-4-5-6. Inoltre si stanno preparando delle proposte di risposta ai quesiti/ricieste di chiarimento arrivate in merito alla UNI 10411 parte 1 e parte 2 (2021)

Il GL 12: il GL sta lavorando per elaborare delle tabelle di confronto tra il DM 236/89 e le norme UNI 81-40, UNI 81-41 e 81-70.

l'ing. Migliavacca ha presentato alla Commissione le osservazione/ragionamenti in merito ad alcuni punti della nuova UNI 10411, in particolare sull'interpretazione del termine "sostituzione". (vedasi Allegato 01 del resoconto della riunione).

vengono poi presentati altri due quesiti (Allegato 02 ed Allegato 03 del resoconto della riunione): il primo riferito al punto 11.1.4 e 11.2.1 dell'Allegato C della UNI 10411 (una macchina conforme alla EN81-1 del 1998 si può ritenere conforme al punto 11.1.4?) ed il secondo fa presente che la nuova versione della UNI 10411 non contempla tutte le possibili casistiche di sostituzione dei meccanismi delle porte.

sono stati presentati gli aggiornamenti delle partecipazioni italiane al CEN/TC 10 e ai working group dell'ISO/CT178.

- Prossime riunioni 2022:

- 8 febbraio
- 1 aprile
- 6 giugno
- 20 settembre
- 13 ottobre
- 15 dicembre

- Data riunione: 14 dicembre 2021 mattino – GL 09
- Tipo riunione: in remoto
- file allegato UNI-CT019-GL09_N0205_RETTIFICATO_Resoconto_riuione_UNICT_.pdf
- Argomento principale trattato:

Durante questa riunione sono stati presi in esame i quesiti presentati nella riunione del CT 019 del mattino (riportati come allegati nel resoconto della riunione)

- Prossima riunione: 17 gennaio 2022
- Data riunione: 17 gennaio 2022 – GL 09
- Tipo riunione: in remoto
- Argomento principale trattato:

È stata ripresa la revisione congiunta della UNI 10411 parte 3 e 4 e della UNI 10411 4 e 5.
Non appena disponibile, provvederò all'invio del resoconto della riunione.

- Prossima riunione: 8 febbraio 2022 (al pomeriggio)

Un cordiale saluto

Ing. Ilenia COTTO

MCJ s.r.l.

SPAZIO FINCO

37

COMUNICATO STAMPA: CESSIONE DEL CREDITO. GRAVISSIME
DIFFICOLTÀ DELLE IMPRESE CON LE NUOVE MISURE

38

APPALTI - DELEGA REVISIONE CODICE DEI CONTRATTI -
AS 2330 - AGGIORNAMENTI

COMUNICATO STAMPA

“Cessione del credito. Gravissima difficoltà delle imprese con le nuove misure”

Le Associazioni del settore costruzioni specialistiche e superspecialistiche firmatarie del presente comunicato, chiedono a Governo e Parlamento la più rapida conversione in legge del DL 4/2022 contestualmente ad un emendamento concordato fra Governo e Gruppi Parlamentari che elimini o modifichi l'articolo 28 del provvedimento o, in alternativa, al Governo l'emanazione di un nuovo, urgente, Decreto Legge che modifichi la sostanza dell'articolo 28. Infatti, l'attuale stesura di tale articolo, con l'impossibilità di cessione del credito più di una volta, blocca nei fatti (anche in maniera retroattiva) numerosissimi cantieri impegnati nella riqualificazione energetica degli edifici e nella messa in sicurezza antisismica del nostro Paese.

Il comparto italiano delle costruzioni chiede conseguentemente la massima sollecitudine per la modifica del citato articolo 28 perché le Imprese italiane non possono sopportare 60 giorni di blocco delle attività, perché i cittadini non devono essere lasciati nella più assoluta incertezza in merito al recupero dei loro crediti fiscali dallo Stato e perché si evitino gravissime ripercussioni occupazionali.



APPALTI - DELEGA REVISIONE CODICE DEI CONTRATTI - AS 2330 - AGGIORNAMENTI

c.a. delle Federate interessate al tema degli appalti

Trasmettiamo in allegato l'iter di approvazione del Disegno di Legge Delega sulla revisione del Codice dei Contratti Pubblici aggiornato al 12 gennaio 2022 (AS 2330)

Gli emendamenti presentati al Senato sono quelli riportati da pagina 99 a pagina 153.

Qui di seguito, invece, il link ai soli emendamenti:

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1330594&part=doc_dc-allegato_a

Nella seduta di martedì 11 gennaio 2022, la competente Commissione 8^a (Lavori Pubblici) ha riavviato l'esame del provvedimento summenzionato che era stato sospeso nella seduta del 16 novembre dello scorso anno.

I lavori proseguiranno domani (18 gennaio) con l'illustrazione degli emendamenti presentati.

Con riserva di futuri aggiornamenti, ed in attesa di eventuali Vs considerazioni in merito agli emendamenti presentati,

cordiali saluti

Anna Danzi

Dr.ssa Anna Danzi

Vice Direttore F.IN.CO.

AS-2330 - EMENDAMENTI PRESENTATI

NEWS

40

ELEVATORI MAGAZINE - ARTICOLO UN.I.O.N.:
TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

43

CASA&CLIMA: LIMITE QUANTITATIVO DI QUOTA
SUBAPPALTABILE PER LE OPERE SUPERSPECIALISTICHE:
CHIARIMENTI DA ANAC

44

CASA&CLIMA: SUPERBONUS 110%, TAR: ILLEGITTIMO IL
SILENZIO-RIGETTO DI ACCESSO AGLI ATTI

47

CASA&CLIMA: SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
E DI SERVIZIO, FOCUS INAIL SULLA MISURA S.10 DEL
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

49

CASA&CLIMA: TARIFFE MINIME PER LE PRESTAZIONI DI ARCHITETTI
E INGEGNERI: NUOVA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA

52

G.U. 7 GENNAIO 2022. DECRETO LEGGE 7 GENNAIO 2022, N.1.
MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19,
IN PARTICOLARE NEI LUOGHI DI LAVORO, NELLE SCUOLE E
NEGLI ISTITUTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Standards, laws & regulations Norme, leggi e regolamenti

Consumer protection and technical regulations

Tutela del consumatore e la normativa tecnica

By the Editorial Staff / A cura della Redazione

Part 2

The correspondence between UN.I.O.N. (Unione Italiana Organismi Notificati Abilitati) and MiSe (Ministry of Economic Development) continues with regard to Italian Presidential Decree 162/1999 and specifically Article 12, paragraph 2 bis. In Elevatori Magazine issue 6/2021 (in the article 'Consumer Protection and Technical Regulations') we published the letter of UN.I.O.N. dated 11th June 2021. In the following pages we report the full version in Italian (and, below, the translation in English) of another letter on the same topic, that UN.I.O.N. addressed on 17th November 2021 to the Ministry of Economic Development, General Direction for Market, Competition, Consumer Protection and Technical Regulations. Elevatori Magazine is now publishing this letter as well, in order to raise awareness to the Italian and international lift operators.

Subject: Italian Presidential Decree 162/1999, art. 12, Paragraph 2 bis of the Italian Presidential Decree 162/1999 - enforcement.

The undersigned Association, which - with regard to the subject matter - intended to send two notes to ANCI, in addition to the one addressed to MiSE itself (respectively on 3rd August 2021, 5th October 2021, 11th June 2021) - has deemed the further time spent waiting for a reply to be irremediable, considering the specific dossiers pending, without any possibility to give them any follow-up.

In my capacity as President of UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, I would like to state the following.

Art. 12, Paragraph 2 of Presidential Decree 162/1999

Parte 2

Continua il carteggio tra UN.I.O.N. (Unione Italiana Organismi Notificati Abilitati) e il MiSe in merito al D.P.R. 162/1999 e nello specifico all'art.12, comma 2 bis. Su Elevatori Magazine numero 6/2021 (nell'articolo 'Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica') abbiamo pubblicato la lettera di UN.I.O.N. datata 11/06/2021. Nelle prossime pagine proponiamo la versione integrale in italiano (e, qui sotto, la traduzione in inglese) di un'altra lettera sulla stessa tematica, che UN.I.O.N. ha indirizzato in data 17/11/2021 al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica. Elevatori Magazine ha deciso di pubblicare anche questa lettera, per renderne noti gli sviluppi agli operatori del settore ascensoristico italiano e internazionale.

establishes that the owner or his representative must notify the competent local authority about the commissioning of lifts within sixty days from the date of the conformity declaration referred to in the second paragraph of art. 4 bis. When carrying out this obligation, the owner of the system must send the other documents listed in Article 12, Paragraph 2, in addition to the aforementioned declaration of conformity.

Paragraph 2 bis of the same Art. 12, with reference to the case in which the operation of the lift systems has not been reported within the prescribed term of sixty days, provides that an extraordinary verification of activation (VAI) is carried out and that the relevant report is transmitted, together with the 'documentation referred to in Paragraph 2', including the declaration

of conformity.

However, the owner of the system is often not in possession of the declaration of conformity, for instance because it has been materially lost during the handover between successive building managers. This constitutes an obvious obstacle to the completion of the procedure, if the lack of availability of the declaration of conformity is compounded by the expiry of the ten-year term of the installer's obligation to keep it, as set out in Article 4 bis, third Paragraph of

Italian Presidential Decree 162/1999.

It is, however, safe to assume that by introducing in Paragraph 2 bis the aforementioned general reference to the 'documentation referred to in Paragraph 2', the legislator has overlooked an important profile of a strictly practical nature, i.e. the possibility that, as a result of the time elapsed, the material possibility of producing the declaration of conformity may no longer exist: a shortcoming which, obviously, is going to become increasingly apparent as time goes



**Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati**
Iscritta al Registro Trasparenza MiSE
n. 2016-88844902-42



Roma, 17/11/2021
XXXXXXXXXX

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato,
la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Direttore Generale
Via Sallustiana, 53
00187 Roma

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato,
la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dirigente Div. VI – Normativa Tecnica
Sicurezza e Conformità dei Prodotti
Via Sallustiana, 53
00187 Roma

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oggetto: D.P.R. 162/1999, art. 12, comma 2 bis del D.P.R. 162/1999 – applicazione.

L'Associazione scrivente che – nel merito dell'oggetto ha inteso inviare due note all'ANCI, oltre quella diretta allo stesso MiSE (rispettivamente in data 03/08/2021, 05/10/2021, 11/06/2021) – ha ritenuto indifferibile l'ulteriore tempo trascorso nell'attesa di riscontro, considerando le pratiche specifiche giacenti, senza possibilità alcuna di poter dare loro alcun seguito.

Nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, espongo quanto segue.

L'art. 12, comma 2 del DPR 162/1999 stabilisce che la messa in esercizio degli ascensori sia comunicata, dal proprietario o dal suo rappresentante, al Comune competente entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità di cui al secondo comma dell'art. 4 bis. Nell'eseguire tale adempimento, il titolare dell'impianto deve trasmettere, oltre alla predetta dichiarazione di conformità, gli altri documenti elencati dall'art. 12, comma 2.



Via Ulderico Vivanti, 157 – 00144 Roma
Tel. 06 43650014; Cell. +39 335.1004161
Info@uni-on.it; unionit@fii.legalmail.it;
www.uni-on.it



Iscritta UNPA n. 15879

by. Moreover, while in the context of Paragraph 2 of Art. 12, the purpose of sending the declaration of conformity was to allow the verification of the timeliness of the communication (by calculating the sixty days from the date of the declaration), this function is not fulfilled in the case of Art. 12 bis, the prerequisite for which is precisely the expiry of the time limit.

As pointed out at the beginning, in order to prevent the stalling of procedures, with the accumulation of backlog and the risk of increasing litigation, it appears to be adopted in the municipalities a practice that considers sufficient the execution of VAI, even without the declaration of conformity.

In this regard, and as long as there are no new

regulations or explicit ministerial directives, UN.I.O.N. will suggest to its associates to comply with the requirements of the local administration of competence, where it allows the continuation of the procedural path even in the absence of the declaration of conformity, by sending the VAI report, possibly supplemented by documentation certifying the material unavailability of the declaration referred to in Art. 4 bis, Paragraph 2 of Presidential Decree 162/1999. In confirming the availability of the undersigned Association for any discussion on the issue in question, we send our best regards.

The UN.I.O.N. President

Translated by Paola Grassi



Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati

Il comma 2 bis del medesimo art. 12, con riferimento al caso in cui l'operatività degli impianti elevatori non sia stata comunicata nel prescritto termine di sessanta giorni, dispone che venga effettuata una verifica straordinaria di attivazione (VAI) e che il relativo verbale sia trasmesso, unitamente alla "documentazione di cui al comma 2", inclusiva della dichiarazione di conformità.

Tuttavia, è assai frequente il mancato possesso, da parte del titolare dell'impianto, della dichiarazione di conformità, ad esempio perché materialmente smarrita nel passaggio di consegne tra successivi amministratori condominiali. Ciò costituisce un evidente ostacolo rispetto al perfezionamento della procedura, laddove alla mancata disponibilità della dichiarazione di conformità si aggiunga l'avvenuto decorso del termine decennale dell'obbligo di tenuta della stessa da parte dell'installatore, previsto dall'art. 4 bis, terzo comma del D.P.R. 162/1999.

È però lecito ipotizzare che introducendo nel comma 2 bis il citato generico richiamo alla "documentazione di cui al comma 2", il legislatore abbia trascurato un rilevante profilo di ordine strettamente pratico, vale a dire l'eventualità che, a seguito del tempo intercorso, non sussistesse più la possibilità materiale di produrre la dichiarazione di conformità: carenza che, ovviamente, è destinata a manifestarsi in misura sempre crescente con il decorrere del tempo. Inoltre, mentre nel contesto del comma 2 dell'art. 12 l'invio della dichiarazione di conformità aveva lo scopo di consentire il riscontro della tempestività della comunicazione (mediante computo dei sessanta giorni dalla data della dichiarazione), tale funzione viene meno nella fattispecie dell'art. 12 bis, presupposto della quale è proprio l'avvenuto spirare del termine.

Come sottolineato in apertura, all'evidente fine di impedire lo stallo delle procedure, con accumulo di arretrato e pericolo di incremento del contenzioso giudiziario, risulta adottata in sede comunale una prassi che ritiene sufficiente l'effettuazione di VAI, pur senza il corredo della dichiarazione di conformità.

Al riguardo e fintanto che non intervengano novità normative o esplicite direttive ministeriali, la UN.I.O.N. suggerirà ai propri associati di adeguarsi a quanto richiesto dall'amministrazione locale di competenza, laddove essa consenta di proseguire l'iter procedimentale sia pure in mancanza della dichiarazione di conformità, mediante invio del verbale VAI, eventualmente integrato da documentazione attestante la materiale indisponibilità della dichiarazione di cui all'art. 4 bis, comma 2 del D.P.R. 162/1999.

Nel confermare la disponibilità della scrivente Associazione per ogni confronto sulla tematica in questione, si porgono cordiali saluti.

UN.I.O.N., Il Presidente

Dott. Iginio S. Lentini

Limite quantitativo di quota subappaltabile per le opere superspecialistiche: chiarimenti da Anac

casaclima.com/italia/appalti/ar_46905__limite-quantitativo-quota-subappaltabile-opere-superspecialistiche-chiarimenti-anac.html

Lunedì 20 Dicembre 2021

Subappalto possibile nel limite del 30%. Le opere con lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica - Sios - sono soggette a un regime normativo in deroga alle norme generali sotto diversi profili

Anac fornisce chiarimenti sul limite quantitativo di quota subappaltabile per le opere superspecialistiche. Intervenendo in merito ad una gara del Comune di Cagliari per il recupero e riqualificazione di alloggi (Massima N. 213 - 2021 e Parere di Precontenzioso n. 771 - 2021), l'Autorità ha ribadito che le cosiddette SIOS, in quanto opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, sono soggette a un regime normativo in deroga alle norme generali sotto diversi profili.

Questo si giustifica nelle intenzioni del legislatore con l'esigenza di assicurare alla stazione appaltante che l'esecuzione di tali opere sia effettuata soprattutto dall'appaltatore qualificato.

Le sentenze della Corte di giustizia del 26 settembre 2019 (causa C-68/18) e del 27 novembre 2019 (causa C-402/18) non determinano la disapplicazione del limite percentuale del 30% per le opere superspecialistiche, non risultando in esse alcun riferimento alle opere stesse, né tantomeno alla loro natura e al regime normativo speciale che le contraddistingue. Tale limite trova tuttavia applicazione solo qualora le categorie superspecialistiche siano di importo superiore al 10% dell'intero appalto.

In allegato la Massima dell'Autorità n. 213 del 1 dicembre 2021 e il Parere di Precontenzioso n. 771 del 24 novembre 2021



[Massima n.13 del 10 dicembre 2021](#)

[Parere di precontenzioso n. 771 del 24 novembre 2021](#)

Superbonus 110%, TAR: illegittimo il silenzio-rigetto di accesso agli atti

 casaeclima.com/ar_47050__superbonus-tar-illegittimo-silenzio-rigetto-accesso-atti.html

Mercoledì 12 Gennaio 2022

Il Tar Lazio ha accolto un ricorso e dichiarato l'obbligo di Roma Capitale di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta, stante anche la temporaneità dei benefici fiscali – superbonus 110% – ai quali la ricorrente aspira

Nel caso in esame, la ricorrente ha agito avverso il silenzio-rigetto formatosi in relazione all'istanza presentata all'amministrazione comunale di Roma Capitale a mezzo p.e.c., in data 19 marzo 2021 e assunta al protocollo dell'Ente al n. QI/2021/0057050 in data 24.03.2021, per l'accesso ai documenti amministrativi afferenti all'“..intero fascicolo e alla documentazione amministrativa, tecnica, progettuale e grafica sottesa al procedimento amministrativo che ha portato al rilascio della licenza edilizia/concessione n. 89/C del 26.03.1977” rilasciata dall'allora Comune di Roma in favore della Sig.ra B. R., in relazione alla demolizione del tetto di legno e alla ricostruzione dello stesso in cemento armato dell'immobile ubicato in Roma, attualmente in proprietà del figlio della Sig.ra B. R., M. N.

La ricorrente ha premesso di aver specificato nell'istanza, con allegazione di documentazione a comprova, di essere proprietaria dell'immobile sito in Roma, sottostante quello del Sig. N. ed in relazione al quale la medesima si è determinata nel voler eseguire gli interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 1 bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17.07.2020, n. 77 (cosiddetto “**superbonus 110%**”), risultando a tal fine necessaria la produzione della prescritta documentazione con dettagliata illustrazione delle ragioni correlate alla richiesta di ostensione del sopra indicato fascicolo.



Su tali basi, dedotta la sussistenza di tutti i presupposti stabiliti per il positivo riscontro dell'istanza di accesso, la ricorrente ha contestato il contegno inerte tenuto dall'amministrazione comunale, con conseguente formazione del provvedimento tacito reiettivo dell'istanza medesima.

Nella **sentenza n. 8968/2021**, il **Tar Lazio** ha accolto il ricorso evidenziando che "emergono nella fattispecie tanto la legittimazione quanto l'interesse all'accesso alla documentazione richiesta, in considerazione della contiguità dell'unità immobiliare in proprietà della ricorrente con quello della parte controinteressata e della connotazione strumentale dell'actio ad exhibendum".

Infatti, "come chiarito dall'univoca giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche) l'amministrazione deve consentire l'accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall'istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono ovvero ne diminuiscono gli effetti".

"In relazione alla richiesta ostensiva oggetto del presente giudizio", aggiunge il Tar Lazio, "viene in rilievo l'esigenza conoscitiva emergendo la sussistenza di un interesse della istante: a) diretto, cioè a dire correlato alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente; b) concreto, e quindi, specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti per l'ammissione ad un beneficio; c) attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all'attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita; d) strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con

situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con i documenti materialmente idonei a veicolare le informazioni”.

Inoltre, i giudici amministrativi di Roma precisano, peraltro, “anche l’urgenza correlata all’acquisizione della documentazione richiesta, stante la temporaneità dei benefici ai quali la ricorrente aspira”.

In conclusione, “il ricorso va, dunque, accolto, nei termini sopra indicati, e per l’effetto il provvedimento tacito reiettivo impugnato va annullato e va dichiarato l’obbligo di Roma Capitale di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l’istanza di accesso di cui trattasi, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione, previa comunicazione al controinteressato e subordinatamente alla valutazione dei motivi ostativi che dovessero essere dal medesimo rappresentati, nonché previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura”.

La sentenza del Tar Lazio è disponibile **in allegato**.

Sentenza Tar Lazio

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, focus Inail sulla misura S.10 del Codice di prevenzione incendi

casaclima.com/italia/norme-tecniche/ar_47085__sicurezza-impianti-tecnologici-servizio-focus-inail-misura-codice-prevenzione-incendi.html

Lunedì 17 Gennaio 2022

Tra gli impianti rilevanti, gli ascensori, i depositi di gas, gli impianti di sollevamento. Cosa intendere quando si parla di “impianto rilevante ai fini antincendio”? In assenza di una definizione chiara di questa espressione, risulta evidente che un qualunque impianto, realizzato nell'ambito di un'attività generica, può essere fonte d'innescio di un incendio o di esplosione in caso di malfunzionamento o perdita di sostanze infiammabili o combustibili oppure in caso di fallimento dei sistemi di sicurezza antincendi. Ancora, può essere uno strumento di propagazione dell'incendio oppure una misura di protezione attiva per rilevarne e segnalarne allarmi, per inibire, controllare o estinguere l'incendio, per controllare fumo e calore e per individuare sostanze pericolose. Affronta questa tematica una **nuova pubblicazione, consultabile sul sito Inail**, che si aggiunge alle altre già disponibili e dedicate a singoli approfondimenti del Codice di prevenzione incendi.



UN CODICE AL PASSO CON I MUTAMENTI TECNOLOGICI. In vigore dal 2015, modificato in alcuni punti negli ultimi tre anni, il Codice si configura come un testo normativo organico, in linea con le evoluzioni tecnologiche e gli standard internazionali di

protezione e prevenzione. La finalità è quella di fornire aggiornamenti a tecnici e progettisti, senza effettuare strappi con il passato e privilegiando l'approccio prestazionale attraverso la proposta di soluzioni progettuali sia conformi che alternative.

LA PREVENZIONE ANTINCENDIO STUDIATA MISURA PER MISURA. Si inserisce in questo contesto la collaborazione scientifica avviata tra il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell'Istituto, la Facoltà di Ingegneria civile e industriale dell'Università di Roma "Sapienza", il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio nazionale degli ingegneri. La collaborazione si pone l'obiettivo di divulgare le potenzialità del Codice, fornendo strumenti esplicativi incentrati su esempi pratici di progettazione antincendio, confluiti in studi e quaderni disponibili online. Fra i temi trattati dalle varie pubblicazioni sul Codice di prevenzione incendi figurano la progettazione antincendio, la resistenza al fuoco degli elementi strutturali, la progettazione della misura esodo e la compartimentazione antincendio.

UN FOCUS COMPLETO SULLA MISURA S.10. Il nuovo documento si sofferma sulla misura S.10 del Codice, ricordando che un aspetto fondamentale della sicurezza antincendio "riguarda la progettazione, l'installazione e la gestione di tutti gli impianti tecnologici e di servizio dell'attività e di quelli inseriti nei processi produttivi, che siano rilevanti ai fini antincendio".

NELLA "SPECIFICA D'IMPIANTO" LA SINTESI DELLE DIMENSIONI E DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE. Esamina poi la cd. "Specifica d'impianto", fondamentale e obbligatoria per gli impianti di sicurezza antincendio, ma auspicabile anche per gli altri impianti tecnologici e di servizio. Con questa definizione il Codice indica un documento sintetico dei dati tecnici descrittivi delle prestazioni dell'impianto di protezione attiva contro l'incendio, le sue dimensioni e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, come ad esempio erogatori e tubazioni. La specifica, sottoscritta da un tecnico abilitato o da un professionista antincendio, comprende inoltre il richiamo della norma di progettazione applicabile, la classificazione del livello di pericolosità, se previsto, lo schema a blocchi e gli schemi funzionali dell'impianto che si intende realizzare, nonché l'attestazione dell'idoneità in relazione al rischio incendio presente nell'attività.

TRA GLI IMPIANTI RILEVANTI, GLI ASCENSORI, I DEPOSITI DI GAS, GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. Ma quali sono gli impianti tecnologici e di servizio da considerare rilevanti per la sicurezza antincendio? Sia pure in maniera non esaustiva, vengono indicati quelli per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, quelli di sollevamento o trasporto di cose e persone come ascensori, montacarichi e scale mobili. A essi vanno aggiunti gli impianti di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas combustibili, infiammabili e comburenti e quelli di riscaldamento e climatizzazione, incluse le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione e aerazione dei locali.

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio - Focus sulla misura S.10 del Codice di prevenzione incendi

Tariffe minime per le prestazioni di architetti e ingegneri: nuova sentenza della Corte europea

casaclima.com/italia/sentenze/ar_47092__tariffe-minime-prestazioni-architetti-ingegneri-nuova-sentenza-corte-europea.html

Martedì 18 Gennaio 2022

Pubblicata la sentenza del 18 gennaio 2022, causa C-261/20, riguardante la normativa tedesca

Sebbene la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia già dichiarato che la normativa tedesca che fissa tariffe minime per le prestazioni di architetti e ingegneri (HOAI) è contraria alla direttiva «servizi», un giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi su una controversia tra privati, non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare tale normativa tedesca. Ciò non pregiudica tuttavia, da un lato, la possibilità, per tale giudice, di disapplicare detta normativa in base al diritto interno nell'ambito di una siffatta controversia e, dall'altro, la possibilità, all'occorrenza, per la parte lesa dalla non conformità di tale normativa al diritto dell'Unione di chiedere il risarcimento da parte dello Stato tedesco.

Lo ha precisato la **Corte di giustizia Ue** nella **sentenza del 18 gennaio 2022, causa C-261/20**.



Nel 2016 la Thelen, una società immobiliare, e MN, un ingegnere, hanno stipulato un contratto di studi nell'ambito del quale quest'ultimo si è impegnato ad eseguire talune prestazioni previste dalla Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI) (regolamento tedesco del 10 giugno 2013, che disciplina gli onorari per servizi di architetti e ingegneri), dietro pagamento di onorari forfettari il cui importo ammontava a 55 025 euro.

Un anno dopo, MN ha receduto da tale contratto e ha emesso una fattura a saldo riguardante le prestazioni eseguite. Basandosi su una disposizione della HOAI ai sensi della quale, per la prestazione che ha fornito, il prestatore ha diritto ad un compenso almeno pari all'importo minimo fissato dal diritto nazionale, e tenendo conto dell'importo dei versamenti già effettuati, MN ha proposto ricorso giurisdizionale onde chiedere il pagamento dell'importo rimanente dovuto, pari a 102 934,59 euro, ossia un importo superiore a quello concordato dalle parti del contratto.

La Thelen, rimasta parzialmente soccombente in primo e in secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), giudice del rinvio nella presente causa. Nell'ambito del suo rinvio pregiudiziale, tale giudice ricorda che la Corte di giustizia ha già dichiarato l'incompatibilità di detta disposizione della HOAI con la disposizione della direttiva 2006/123 che vieta, in sostanza, agli Stati membri di mantenere requisiti che subordinano l'esercizio di un'attività al rispetto, da parte del prestatore, di tariffe minime e/o massime se tali requisiti non rispettano le condizioni cumulative di non discriminazione, necessità e proporzionalità. Detto giudice ha pertanto deciso di chiedere alla Corte se, nell'ambito della valutazione della fondatezza del ricorso proposto da un privato nei confronti di un altro privato, un giudice nazionale debba disapplicare la disposizione nazionale su cui si fonda la domanda allorché tale disposizione è contraria a una direttiva, nel caso di specie la direttiva «servizi». A tal riguardo, detto giudice rileva che un'interpretazione conforme della HOAI alla direttiva «servizi» non è possibile nel caso di specie.

IL GIUDIZIO DELLA CORTE. Con la sua sentenza, pronunciata dalla Grande Sezione, la Corte Ue dichiara che **un giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi su una controversia intercorrente esclusivamente tra privati, non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare una normativa nazionale che fissa, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva «servizi», tariffe minime per le prestazioni di architetti e ingegneri e che stabilisce la nullità dei contratti che derogano a tale normativa.**

Certamente, il principio del primato del diritto dell'Unione impone a tutte le istituzioni degli Stati membri di garantire piena efficacia alle varie norme dell'Unione europea. Inoltre, ove non sia possibile procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme al diritto dell'Unione, il medesimo principio impone che il giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito di sua competenza, le disposizioni di detto diritto garantisca la piena efficacia delle medesime, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

Tuttavia, **un giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare una disposizione del suo diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione, qualora quest'ultima disposizione sia priva di efficacia diretta.** Ciò non pregiudica tuttavia la possibilità, per tale giudice, nonché per

qualsiasi autorità amministrativa nazionale competente, di disapplicare, sulla base del diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di tale efficacia.

Nel caso di specie, la Corte ha ricordato che, secondo la propria giurisprudenza, l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva «servizi» può avere efficacia diretta poiché tale disposizione è sufficientemente precisa, chiara e incondizionata. Tuttavia, nel caso di specie tale disposizione viene invocata, in quanto tale, in una controversia tra privati al fine di disapplicare una normativa nazionale in contrasto con essa. In sostanza, nel procedimento principale, l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva «servizi» priverebbe MN del suo diritto di richiedere un importo di onorari corrispondente al minimo previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi. Orbene, la giurisprudenza della Corte esclude che a detta disposizione possa essere riconosciuta una tale efficacia, nell'ambito di una controversia tra privati.

La Corte aggiunge che, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE, quando la Corte riconosce l'inadempimento di uno Stato membro, tale Stato membro è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta e che i giudici e le autorità amministrative nazionali competenti hanno l'obbligo, quanto ad essi, di adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto dell'Unione, disapplicando all'occorrenza una disposizione nazionale contraria al diritto dell'Unione. Tuttavia, le sentenze che accertano siffatte violazioni hanno anzitutto lo scopo di definire i doveri degli Stati membri in caso di inosservanza dei loro obblighi e non di conferire diritti ai privati. Pertanto, detti giudici e autorità amministrative nazionali competenti non sono tenuti, sulla sola base di tali sentenze, a disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, una normativa nazionale contraria ad una disposizione di una direttiva.

Per contro, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione potrebbe far valere la giurisprudenza della Corte per ottenere, se del caso, il risarcimento del danno causato da detta non conformità. Secondo detta giurisprudenza, spetta a ciascuno Stato membro accertarsi che i privati ottengano un risarcimento del danno loro causato dall'inosservanza del diritto dell'Unione.

La Corte sottolinea al riguardo che, avendo già dichiarato che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non è compatibile con il diritto dell'Unione, e che il suo mantenimento costituisce pertanto un inadempimento da parte della Repubblica federale di Germania, tale violazione del diritto dell'Unione deve essere considerata manifestamente qualificata ai sensi della sua giurisprudenza relativa alla sussistenza della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per violazione del diritto dell'Unione.

La sentenza è disponibile **in allegato**.

[Sentenza Corte europea 18 gennaio 2022](#)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022).

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus, estendendo, tra l'altro, l'obbligo vaccinale ai soggetti ultra cinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e dell'istruzione superiore.

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

E M A N A


il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni). — 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato,



nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.

Art. 4-quinquies (*Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro*). —

1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

3. Il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro.

4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata

di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021.

5. È vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4-sexies (*Sanzioni pecuniarie*). — 1. In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:


a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria



sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalità di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonché al trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.

5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi di cui al comma 4.

6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. In caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata.

8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a cura dell'Agenzia delle entrate Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».

Art. 2.

Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e del comma 1-bis»;

2) al secondo periodo, dopo le parole «comma 1, lettera a),» sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis)»;

c) al comma 3, le parole «il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 giugno 2022»;

d) nella rubrica, le parole «e degli Istituti penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «e degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori».

Art. 3.

Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-bis:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:


«1-bis. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

a) servizi alla persona;

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal



7-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 4

1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4.»;

2) al comma 3, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;

b) all'articolo 9-sexies:

1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia»;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.»;

3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.»;

c) all'articolo 9-septies, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.».

2. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino al 28 febbraio 2022, ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.».

Art. 4.

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ferma restando l'applicazione per il personale scolastico dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza

di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;

2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;


3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Art. 5.

Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica

1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza di cui all'articolo 4, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con mo-



7-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 4

dificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'art. 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie per i mancati introiti derivanti dall'applicazione del comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

3. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

22G00002

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2021, n. 237.

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 10;

Vista la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio;

Vista la direttiva delegata (UE) 2020/12 della Commissione del 2 agosto 2019 che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all'omologazione dei simulatori e all'idoneità medica;

Vista la direttiva (UE) 2021/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di Paesi terzi;


Vista la direttiva 91/672/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991 sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna;

Vista la direttiva 96/50/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;





UN.I.O.N. LE PECULIARITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Nel raffronto con le altre associazioni di categoria degli Organismi, al di là dei comuni servizi erogati ai propri iscritti, in parte similari, UN.I.O.N. ha le seguenti esclusività:

- A) Corsi di formazione periodico annuali sulle nuove normative tecnico-legislative e loro aggiornamenti, in merito anche alle norme sulla Conformità, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e 17065, (in relazione alla dimostrazione annuale di frequenza insita nella permanenza dell'autorizzazione ministeriale);*
- B) UN.I.O.N. MAGAZINE – organo mensile esclusivo del mondo degli Organismi Notificati, Abilitati, Autorizzati (informazione-comunicazione-cultura, valori, operatività e funzionalità della certificazione di attestazione della conformità e delle ispezioni periodiche di impianti/servizi);*
- C) UN.I.O.A. associazione all'interno di UN.I.O.N. specifica degli Organismi di sola Ispezione;*
- D) Comitato di Controllo del Codice Deontologico UN.I.O.N. di cui fanno parte il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; oltre al Movimento Difesa del Cittadino;*
- E) Assemblea annua di 2 giorni con annesso Workshop riservato alle relazioni di Ministeri, Enti, Docenti, Consulenti;*
- F) Attività a Bruxelles in ambito UE: delega ai fini della dimostrazione di partecipazione ai lavori NB-Lift & Machinery e invio del report agli iscritti "Notificati"; GdL "Ad Hoc": inserimento di un delegato UN.I.O.N. ai lavori di omogeneità dell'accreditamento europeo;*
- G) Concessione al nuovo iscritto di un periodo di prova (1 anno) per verificare "de visu" l'attività UN.I.O.N., pagando una quota ridotta, promozionale.*
- H) 3 GdL-Gruppi di Lavoro ciascuno adibito della specifica operatività (DM 11.4.11 Art. 71, Ex DPR 162/99 e 2014/33/UE, DPR 462/01) al fine di promuovere azioni propedeutiche del miglioramento dello status quo dell'attività, come pure l'analisi tecnica del prodotto in relazione alle risposte a quesiti posti nell'ambito delle verifiche dei vari impianti, di cui a tematiche e problematiche chiarite nella pagina successiva. In buona sostanza, attraverso la costituzione di 3 GdL, ciascuno specifico dei prodotti rappresentati dall'Associazione, si assicura agli iscritti un luogo di incontro e di dibattito per l'analisi delle problematiche relative ad autorizzazioni e abilitazioni.*

CONTATTI

Via Ildebrando Vivanti, 157
00144 – Roma

TEL. 06.45650014
CELL. 335.1004161

info@uni-on.it
unionitalia@legalmail.it
www.uni-on.it



UN.I.O.N. è l'Associazione delle imprese dei servizi di Certificazione CE di prodotto, operanti nella qualità di Organismo Notificato e Abilitato/Autorizzato per varie Direttive comunitarie, regolamentate dal Governo con appositi decreti, ovvero abilitato/autorizzato in forza di D.P.R. specifici.

UN.I.O.N., quindi, è rappresentativa anche degli Organismi Abilitati, imprese parimenti autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell'esecuzione di verifiche periodiche di legge degli impianti, regolamentati da Decreti nazionali (DPR 462/01 e ATEX).

L'Associazione riunisce le sole PMI del settore con un target dimensionale da piccola/media impresa.

UN.I.O.N. è anche rappresentativa dei Soggetti Autorizzati alle verifiche degli apparecchi di sollevamento (attrezzature di lavoro) di cui al D.M. 11.4.11 art. 71, abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma non soggetti, al momento, di accreditamento.

UN.I.O.N. rappresenta e tutela non solo gli interessi dei soci iscritti, ma attraverso i dettati, in particolare, delle Direttive comunitarie di Nuovo Approccio, difende la sicurezza di consumatori e utenti nell'utilizzo di impianti, operando per la loro incolumità.

L'Associazione dialoga con le Istituzioni – nazionali, regionali e comunitarie – per favorire la progressiva liberalizzazione dei mercati attraverso l'affidamento, funzionale e operativo, di impianti e prodotti non regolamentati.

L'Associazione diffonde la cultura morale dell'opera, essendosi dotata di un Codice Deontologico firmato dagli iscritti all'atto dell'adesione.

UN.I.O.N., partecipando con un proprio delegato alle riunioni periodiche di Direttiva Ascensori che si svolgono presso il Coordinamento Europeo degli OO.NN. a Bruxelles, permette l'immediata conoscenza delle decisioni prese e delle tematiche analizzate, attraverso i verbali e la eventuale traduzione della documentazione.

UN.I.O.N. MAGAZINE è l'organo di stampa, di comunicazione e informazione mensile che l'Associazione privilegia nella trattazione di tematiche legislative nazionali e comunitarie, di quesiti tecnici, di notazioni, interventi presso la P.A., oltre ad essere prezioso quale strumento di unicità dell'approfondimento della complessiva attività degli Organismi Notificati e Abilitati.

La sede centrale dell'Associazione è a Roma e l'operatività degli iscritti assicura la copertura sull'intero territorio nazionale.

TEMATICHE E PROBLEMATICHE

Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale
Certificazioni CE
Legislazione nazionale ed europea Ministeri: circolari, quesiti, risposte, proposte
Attività MiSE: DG MCCVNT
Attività MLPS: DG Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali
Legislativo, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale
Pareri legali e Pareri tecnici
Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati iscritti
Prodotti in attesa di regolamentazione
Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles
UNI, CEI: norme e informativa di aggiornamento
Comitato di Controllo Codice Deontologico UN.I.O.N.
Lettere e segnalazioni pervenute: risposte
Assemblee, convegni, riunioni, Workshop
DPR 462/01 – operatività e problematiche/Accreditamento
DM 11.4.11 – operatività e problematiche
Ex DPR 162/99 – operatività e tematiche
Attività gruppi di lavoro (GdL) relativi ad ascensori, impianti elettrici di messa a terra e apparecchi/attrezzature di lavoro.

INFORMATIVA A DIPENDENTI, ASSOCIATI, CONSULENTI, DOCENTI, TRAINERS E ALTRI COLLABORATORI UN.I.O.N. SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679, UN.I.O.N. informa che i dati personali forniti anche verbalmente, ovvero, altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività associativa, potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Associazione. Per "trattamento di dati personali", si intende, ai sensi dell'Art.4 p. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di queste, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati o applicate a dati personali o insieme di questi, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Titolare del Trattamento dei Dati è UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati – Associazione no profit con sede in Roma – 00144 – Via Ildebrando Vivanti,157 – CF 97220490581, email: privacy@uni-on.it – nella persona del Rappresentante Legale e Presidente Dr. Iginio S. Lentini.

I dati personali potranno essere trattati per:

a) L'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché da organi di vigilanza; b) Finalità strettamente connesse e strumentali all'attività associativa, agli scopi statuari, nonché alla gestione contabile, amministrativa e fiscale, per adempiere alle Sue richieste specifiche, per finalità di tutela del credito dell'Associazione verso l'iscritto nonché per finalità informative relative a servizi erogati attraverso organi di informazione e comunicazione quali UN.I.O.N. MAGAZINE e Sito web ed altri servizi collegati o strumentali alle finalità statutarie o associative, anche per mezzo di posta elettronica (tali dati NON sono ceduti a terzi). Il conferimento dei dati personali di cui alle lettere a) e b) del menzionato art.13, è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli determinerà l'impossibilità di effettuazione dei trattamenti ivi indicati e la fruizione dei servizi associativi. Per quanto riguarda le stesse lettere a) ed b) ma con riferimento ai trattamenti, si precisa che questi non richiedono il consenso in quanto previsti o per legge o contrattualmente.

Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati e/o diffusi:

a) ad Enti o uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge; b) a soggetti che forniranno servizi di consulenza, docenza, trainer di corsi-formazione, assistenza informatica strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti tra Associato e Associazione oltre ai fornitori di quest'ultima, nonché dipendenti e collaboratori dell'Associazione, a Istituti di credito, a società o singoli legali di recupero crediti, altri liberi Professionisti di cui alle funzioni della sede operativa dell'Associazione, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni. Si precisa che tali soggetti effettueranno autonomamente in qualità di "responsabili esterni", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, il trattamento dei dati ad essi comunicati dal Titolare del Trattamento suindicato. L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati suindicati a cui vengono comunicati i dati stessi, può essere ottenuto, scrivendo al Titolare del Trattamento di cui alla email:

privacy@uni-on.it riservata alle questioni e adempimenti correlati al GDPR.

Modalità del Trattamento. In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche avvalendosi di piattaforme virtuali (cloud), *con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.*

Periodo di conservazione dei dati. *I dati saranno conservati per tutto il tempo necessario al loro trattamento. In caso di scioglimento del vincolo derivato dalla perdita del diritto di Associato UN.I.O.N., così come quello di natura diversa, quale docente, consulente, trainer, informatico o di un comunque altro rapporto di collaborazione diretta o indiretta verso l'Associazione, è previsto per l'interessato il diritto di limitazione al trattamento (es: la sola conservazione con esclusione di qualsiasi altro utilizzo). Alla cessazione del rapporto, copia dei documenti inerenti all'espletamento dei corsi di formazione, effettuati tuttavia senza l'obbligo di rispetto di particolari parametri legislativi, se non quelli specifici delle norme tecnico/legislative e delle tematiche collegate all'istruzione di riferimento, sarà conservata per dieci anni, nonché tale documentazione, unitamente a copia dell'attestato di presenza, conservata in relazione ad esigenze di dimostrabilità del singolo partecipante, laddove ritenuta necessaria e per il tempo strettamente necessario.*

Diritti dell'interessato ai sensi degli Artt. 15-16-17-18-19-20-21 GDPR. L'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione: 1) *Degli estremi identificativi del Titolare o del suo rappresentante;* 2) *del responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile;* 3) *Delle finalità e modalità del trattamento;* 4) *I legittimi interessi perseguiti, ove applicabile;* 5) *Delle categorie dei Dati in questione;* 6) *Dell'origine dei dati stessi laddove non raccolti direttamente presso l'interessato;* 7) *Dei destinatari a cui i Dati personali sono o saranno comunicati, in particolare se localizzati in Paesi terzi;* 8) *Quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati previsto oppure i criteri per determinare tale periodo;* 9) *Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.*

Inoltre, l'interessato ha diritto: *all'accesso ai propri dati al fine dell'aggiornamento, della rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, dell'integrazione degli stessi; all'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sopradette sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; alla cancellazione (diritto all'oblio) dei propri Dati senza giustificato ritardo da parte del Titolare, laddove: a) i Dati non siano più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti; b) l'interessato revochi il consenso e non sussista altro fondamento giuridico; c) l'interessato si opponga e non sussista interesse legittimo al trattamento; d) i dati sono stati trattati illecitamente; e) i dati debbano essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dall'UNIONE o dallo Stato membro nel quale risiede il Titolare; f) di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano, forniti ad un Titolare del Trattamento, avendo il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare senza impedimento alcuno (diritto alla portabilità dei Dati); g) alla revoca del consenso fornito, anche di Dati particolari, in qualsiasi momento; h) alla presentazione di formale reclamo/ricorso presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali (00186 – P.zza di Monte Citorio, 121- Roma). Infine, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ai sensi dell'art.6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.*

Data, 07/08/2018



ELENCO ASSOCIATI 2022
ORGANISMI NOTIFICATI (Ex DPR 162/99 e 2014/33/UE),
ORGANISMI ABILITATI (DPR 462/01 e DM 11.04.11)

ASSOCIATI	INDIRIZZO SEDE
TRENTINO ALTO ADIGE	
MESSTECHNIK SUD SRL	Via Vittorio Veneto, 35 – 39100 Bolzano (BZ)
LOMBARDIA	
C.S.D.M. SRL	Via E. Caviglia, 3 – 20139 Milano (MI)
VERIGO SRL	Via A. Stradivari, 3 – 20833 Giussano (MB)
E.C.C. SRL	P.zza Giovine Italia, 4 – 21100 Varese (VA)
E.C.S. SRL EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Via Cremona, 36 – 46100 Mantova (MN)
T-SYSTEM SRL	P.zza della Stazione, 5A – 22073 Fino Mornasco (CO)
ISPEDIA SRL	Via Ronco, 8 – 25064 Gussago (BS)
VERIFICATORI ASSOCIATI ITALIANI SRL	Via Giovanni Plana, 101 – 27058 Voghera (PV)
E.T.C. EUROPEAN TECHNOLOGICAL CERTIFICATION SRL	Viale Sarca, 336/F – 20126 Milano (MI)
**CESTER & CO. SRL	Via Giovanni Plana, 101 – 27058 Voghera (PV)
PIEMONTE	
OSMIO SRL	Corso Stati Uniti, 35 – 10128 Torino
OCERT SRL	Via Spalato 65/B – 10141 Torino
AGENZIA BELTRAMO SNC	Via C. Borra 17/21 – 10064 Pinerolo (TO)
MCJ SRL	Via Palazzo di Città, 11 – 14100 Asti (AT)
LAZIO	
I.N.C.S.A. SRL	Via Ildebrando Vivanti, 157 – 00144 Roma (RM)
CAMPANIA	
S.I.C. SRL	Via Nofilo, 13 – 84080 – Comune Pellezzano (SA)
AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL	Via Capitan Luca Mazzella 6 – 82100 Benevento (BN)

PUGLIA	
A.E.M.P ENGINEERING SERVICE SRL	Via Traetta 14 – 70032 Bitonto (BA)
E.M.Q-DIN SRL	S.P. 231, 14 – 70033 Corato (BA)
SICILIA	
OEC ORGANISMO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE SRL	Via Carducci, 7 – 98048 Spadafora (ME)
SARDEGNA	
*AUTOMATOS SRL	Via Tuveri, 102 – 09129 Cagliari (CA)

* ORGANISMO ADERENTE “A LATERE” – RAPPRESENTANZA NB-LIFT

** QUOTA PROMOZIONALE FINO AL 01/07/2022

Qualsiasi informazione può essere richiesta direttamente agli interessati.